



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 2063/2016

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RELATIVA AL CENTRO DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO RIFIUTI SITO NEL COMUNE DI CHIAVARI, VIA SAN PIER DI CANNE C.S., LOC. EX CAVA DI BACEZZA..

In data 05/07/2016 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2016/2018 approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 56 n data 23/12/2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) *"il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3"* del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

Visto altresì l'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Chiavari alla Città Metropolitana di Genova in data 24/02/2016 e assunta al protocollo generale metropolitano con n. 11050/2016, presentata dell'Ing. Fulvio Figone in qualità di dirigente del Comune di Chiavari, relativa al centro di raccolta, trattamento e trasferimento dei rifiuti sito nel Comune di Chiavari, Via San Pier di Canne, Loc. ex Cava di Bacezza, a sostituzione dei seguenti titoli:

- autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura e contestuale approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione relativo alle acque di prima pioggia e lavaggio ex art. 7, comma 1, punto e) dell'art. 7 del Regolamento Regionale 4/2009;
- comunicazione o nulla osta in materia di acustica;

Atteso che, a seguito delle verifiche di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'istanza è risultata incompleta, come comunicato dall'Amministrazione metropolitana al S.U.A.P. del Comune di Chiavari con nota prot. n. 20596 del 5/04/2016;

Vista la documentazione pervenuta a completamento della domanda al S.U.A.P. del Comune di Chiavari e trasmessa alla Città Metropolitana in data 15/06/2016, assunta al protocollo generale dell'Amministrazione con n. 35291/2016;

Visto il provvedimento P.D. n. 1714 del 07/06/2016 della Città Metropolitana di Genova, avente ad oggetto: "Comune di Chiavari. rinnovo dell'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani ingombranti e rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata e alla contestuale gestione della stazione di trasferimento rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani. Impianti ubicati nel comune di Chiavari in località Cava Bacezza ".

Atteso che nel suddetto provvedimento è riportato quanto segue:

- nel corso della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 05/05/2016 si era proposto di far confluire l'autorizzazione allo scarico in fognatura nell'atto di rinnovo ai sensi dell'art. 208, compatibilmente con i tempi dei due procedimenti, ovvero, di subordinare l'efficacia del rinnovo all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico in fognatura;
- il 13/05/2016 è pervenuta dal S.U.A.P. del Comune di Chiavari una nota, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 28917 del 13.05.2016, con la quale il Settore IV –Ripartizione Ambiente del comune ha chiesto una proroga di 30 giorni per la presentazione della relazione di impatto acustico a completamento dell'istanza di A.U.A.;
- non sussistono pertanto le condizioni per unificare i due procedimenti ed è opportuno procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.

n.152/2006;

- gli uffici dell'A.T.O., interpellati in merito alla richiesta di poter effettuare lo stoccaggio dei cumuli sul piazzale A, oltre che dei RSU, anche di cartone e ingombranti, tenendo coperti i suddetti cumuli con teli impermeabili durante il loro stazionamento sul piazzale, hanno ritenuto plausibile le suddette modalità di stoccaggio dei cumuli purché non interferiscano con l'efficacia delle canalette di raccolta delle acque;
- nel corso della Conferenza il Comune di Chiavari si è impegnato a realizzare quanto prima, e comunque entro il 2016, una copertura sul piazzale A in modo da ridurre al minimo la necessità di regimazione delle acque meteoriche potenzialmente contaminate dai cumuli di rifiuti presenti sul piazzale stesso;

Considerato che l'efficacia dell'autorizzazione di cui al P.D. n. 1714 del 07/06/2016 della Città Metropolitana di Genova è subordinata all'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione della acque (PPG) e all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura nonché al completamento degli eventuali interventi di adeguamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche;

~

con riferimento agli SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce *"(...) la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...)";*

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3 comma 1, che dispone che *"L'Autorità d'Ambito di cui all'articolo 148 del D. Lgs. n. 152/2006 è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (...)";*

Vista la L. n. 191/ 2009 art. 2, comma 186 bis - come modificato in ultimo dall'art. 13 , comma 2, del D. L. n. 216/2011, convertito dalla L. 14/2012 – che dispone la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.

Vista la legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 *"Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti"*, ed in particolare l'art. 22 comma 4, che prevede che *"fino alla data di costituzione degli enti d'ambito, la Provincia mantiene le funzioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e successive modificazioni ed integrazioni. (...)";*

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne" (l.r. 28 ottobre 2008 n.39);

Rilevato che le acque di “prima pioggia e lavaggio”, qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti e installazioni individuate all’art. 7 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, devono essere gestite e trattate in modo da garantire che l’impatto ambientale delle stesse acque sia contenuto entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

Rilevato che le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici scolanti degli insediamenti produttivi di cui all’art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2009 sono state indicate dal regolamento stesso a rischio di contaminazione;

Vista la documentazione complessivamente prodotta dal Comune di Chiavari, dalla quale risulta che:

- L’insediamento consiste in un impianto per la raccolta, il trattamento ed il trasferimento rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani;
- L’impianto sopra citato dovrà essere oggetto di interventi di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque provenienti dal dilavamento del piazzale mediante un adeguato sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e di lavaggio;
- Le aree dell’intero centro sono pavimentate con asfalto e la regimazione delle acque è stata progettata in modo da separare le acque potenzialmente inquinate da quelle non inquinate;
- L’area di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti avviene nel Piazzale A, che costituisce l’area esposta a rischio di inquinamento. Tale area presenta una superficie scolante pari a circa 100 mq ed è pavimentata con una platea in calcestruzzo con idonea pendenza verso una griglia collegata all’impianto di trattamento;
- Per la specificità d’uso del sito, il rischio di inquinamento è dovuto al dilavamento da parte delle acque meteoriche dei cumuli stoccati sul piazzale;
- Le acque meteoriche saranno convogliate al sistema di depurazione costituito da:
 - un pozzetto selezionatore delle acque di “prima pioggia” (costituite dai primi 5 mm di pioggia caduti sul piazzale). E’ presente una sonda di segnalazione dell’inizio della precipitazione;
 - da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, adeguatamente dimensionata, che viene svuotata tra le 24 e le 36 ore dall’inizio dell’evento meteorico;
 - una vasca di sedimentazione e disoleazione, dotata di filtro disoleatore e recapitante in pubblica fognatura.
- Le acque di “seconda pioggia” e le acque di ruscellamento provenienti dagli altri piazzali e rampe vengono raccolte da apposite tubazioni e convogliate nel collettore a valle dell’impianto, by-passando l’intero sistema di trattamento;
- E’ stato predisposto il disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente le informazioni dell’Allegato A del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4;

Visto il parere favorevole espresso dal gestore operativo territorialmente competente, IRETI S.p.A., trasmesso con nota del 16/05/2016, assunto al protocollo generale della Città Metropolitana di Genova con n. 34375 in data 10/06/2016 il cui contenuto in merito a specifiche prescrizioni è recepito nel presente provvedimento e riportato nella parte dispositiva;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 7597 del 10.02.2016 con la quale l’ASL 4 “Chiavarese” – S.C.I.S.P. ha trasmesso una relazione inerente le criticità

riscontrate presso gli impianti in oggetto nel corso di un sopralluogo effettuato in data 03.02.2016 e consistenti in particolare in carente sistema di regimazione delle acque meteoriche, inadeguatezza della recinzione del sito, presenza di roditori e gabbiani e carenze nelle modalità di gestione dei rifiuti;

Visti gli esiti del sopralluogo presso gli impianti in questione eseguito in data 03.02.2016 da parte di funzionari della Città Metropolitana di Genova, nel corso del quale sono state rilevate una serie di carenze strutturali e gestionali;

Visto il mandato di versamento del Comune di Chiavari dello 09/02/2016 a favore della Città Metropolitana di Genova della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 150, da introitare secondo il seguente schema:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3003786	150,00	102	2016

Preso altresì atto dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al procedimento assumendo;

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo all'approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" ed al contestuale rilascio dell'autorizzazione allo scarico i fognatura, con le modalità indicate nella relazione tecnica e secondo le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

~

con riferimento al rispetto della normativa in materia di ACUSTICA

Vista la L. 26 ottobre 1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" ed in particolare l'art. 8 cc. 4 e 6 in base ai quali "*Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico*" (comma 4). "*La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta*" (comma 6);

Visti i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

Vista la L.R. 20 marzo 1998 n. 12;

Vista la D.G.R. n. 534/99;

Richiamata la nota prot. n. 268/2016 del 8/06/2016 del Comune di Chiavari, assunta al protocollo generale della Città Metropolitana di Genova con n. 35291 in data 15/06/2016, con cui si rilascia Nulla Osta Acustico all'esercizio della attività di centro raccolta e trasferimento rifiuti sito in

Chiavari, Loc. ex. Cava Bacezza, e si esprime, conseguentemente, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio dell'A.U.A.;

Considerato che la suddetta nota prot. n. 268/2016 del 8/06/2016 del Comune di Chiavari va considerata parte integrante del presente provvedimento;

~

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

DISPONE

- 1) di **rilasciare al Comune di Chiavari**, per le attività svolte presso il centro di raccolta, trattamento e trasferimento rifiuti sito in Chiavari, Via San Pier di Canne C.S., Loc. ex Cava di Bacezza, **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, con durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo;

~

con riferimento al rispetto della normativa in materia di ACUSTICA:

- 2) di rilasciare nulla osta acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447, nel rispetto di quanto riportato nella I nota prot. n. 268/2016 del 8/06/2016 del Comune di Chiavari, che va considerata parte integrante del presente provvedimento;

~

con riferimento al PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE ed agli SCARICHI DI ACQUE METEORICHE IN PUBBLICA FOGNATURA:

- 3) di approvare il "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" predisposto Comune di Chiavari, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "*disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*" (L.R. 28 ottobre 2008 n.39), per centro di raccolta, trattamento e trasferimento dei rifiuti sito in Chiavari, Via San Pier di Canne C.S., Loc. ex Cava di Bacezza - ex art. 7, comma 1, punto e) dell'art. 7 del Regolamento Regionale 4/2009;
- 4) di autorizzare, ai sensi della parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., il Comune di Chiavari ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche provenienti dal suddetto centro di raccolta, trattamento e trasferimento dei rifiuti, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna II, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006;
- 5) di sottoporre il Comune di Chiavari, in relazione alla suddetta autorizzazione allo scarico, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovranno essere eseguite analisi di controllo sullo scarico relativamente ai seguenti parametri: pH, SST, BOD₅, COD, Idrocarburi Totali, Tensioattivi totali.

Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel

verbale di campionamento.

Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR.

I referti analitici - corredati da un *verbale di campionamento* che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, le modalità di campionamento, la modalità di conservazione del campione e l'indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l'appartenenza al proprio ordine professionale e i metodi analitici utilizzati;

Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi all'Ufficio d'Ambito Centro Est della Città Metropolitana di Genova ed a Mediterranea delle Acque S.p.A., in originale o in copia, allegando in questo caso riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare dell'autorizzazione.

Dovranno altresì essere riportati correttamente la ragione sociale della ditta, l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono le analisi.

- b. i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- c. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
- d. dovrà essere installato un pozzetto di prelievo dei campioni, in grado di trattenere una quantità di acqua di prima pioggia pari ad almeno sei litri;
- e. l'impianto di depurazione delle acque dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità;
- f. dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione (a fogli numerati non staccabili) nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
 - data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
 - Tale quaderno dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;
- g. dovrà essere installato un conta litri o altro idoneo strumento di misura sulla condotta di scarico allacciata alla pubblica fognatura nera o, eventualmente, su altra parte impiantistica, se ritenuta più idonea, che registri i volumi di acqua scaricati in pubblica fognatura nera. Tale strumento dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza;
- h. dovrà essere ampliata la griglia di raccolta delle acque meteoriche posta a valle del piazzale ove avviene il trasferimento dei rifiuti e la formazione dei cumuli;
- i. i cumuli dovranno, ove possibile, rimanere coperti durante la sosta dei rifiuti sul piazzale;
- j. dovranno essere adeguatamente asfaltate ed impermeabilizzate tutte le aree dell'impianto esposte agli eventi meteorici;
- k. dovrà essere impedito il ruscellamento delle acque meteoriche verso i box della stazione di trasferimento tramite apposito cordolo o altro dispositivo di deviazione dell'acqua;
- l. devono essere intercettate e deviate verso il collettore apposito le acque di ruscellamento sui versanti rocciosi, adiacenti al piazzale A;

- m. l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (canalette, cunette vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc.) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi alle pompe di rilancio delle vasche di raccolta dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;
 - n. la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia" dovrà essere completamente vuota alla 49esima ora dal termine dell'ultimo evento meteorico;
 - o. in caso di evento meteorico prolungato e continuo oltre le 48 ore, la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia", dovrà comunque essere completamente svuotata entro la prima ora successiva alla cessazione dell'evento meteorico;
 - p. dopo il rifacimento, la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
 - q. il pozzetto deviatore, la vasca di accumulo ed il filtro a coalescenza dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di pulizia e rimozione dei fanghi e degli oli separati;
 - r. dovrà essere rispettata la disciplina degli allacci, di cui alla Parte III, Titolo II del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Genova;
 - s. che le opere vengano realizzate entro sei mesi dal ricevimento del presente provvedimento, salvo proroga;
- 6) che in caso di cessazione degli scarichi, il Comune di Chiavari ne dia immediata comunicazione all'Ufficio d'Ambito Centro Est ed a Mediterranea delle Acque S.p.A. nonché all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova;
 - 7) che al termine della realizzazione della copertura del piazzale A il Comune di Chiavari ne dia immediata comunicazione all'Ufficio d'Ambito Centro Est ed a Mediterranea delle Acque S.p.A. nonché all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, e che presenti, eventualmente, istanza per una nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - 8) che le quantità totali annue di acque e meteoriche scaricate siano comunicate alla Mediterranea delle Acque S.p.A., secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Sistema Idrico Integrato;
 - 9) di introitare la somma di € 150,00, versati dal Comune di Chiavari, secondo il seguente schema:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					□	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	3010201	35	3003786	+	150,00					120	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	150,00								
TOTALE SPESE:				-									

Si avverte che la presente autorizzazione allo scarico comporta gli obblighi:

Non sarà consentito lo scarico in fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non

espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Metropolitana. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

E' fatta salva la potestà dell'Autorità competente per il controllo ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico, nonché le eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie a seguito di quanto accertato;

L'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro-Est della Città Metropolitana di Genova.

Qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo dell'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura.

~

INVIA

Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Chiavari, per la successiva trasmissione:

- all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
- a Mediterranea delle Acque S.p.A., in qualità di gestore operativo della rete fognaria;
- al Comune di Chiavari;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

AP

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**